

**NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
EMANATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Parte I

*Rapporti con
l'Ordine*

Art. 1

E' dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi dell'ordine, che vigila per legge alla tutela dell'esercizio professionale ed alla conservazione del decoro della categoria.

Ogni ingegnere ha l'obbligo pertanto di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal consiglio dell'ordine.

Parte II

Rapporti con i Colleghi

Art. 2

L'ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Art. 3

L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti; non deve collaborare ed avallare con la propria firma l'opera di altri tecnici non qualificati ed in campi che esulino dalla loro competenza professionale.

Tutte le firme comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, devono portare la loro inequivocabile e personale qualificazione secondo le competenze professionali.

Art. 4

L'ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l'interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al consiglio dell'ordine.

Art. 5

L'ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'operato di un collega dovrà evitare le espressioni sconvenienti.

Art. 6

L'ingegnere deve astenersi da tutte quelle forme reclamistiche ritenute contrarie ed offensive alla dignità della professione e non deve ricorrere a mezzi sleali e ad artificiose interferenze per ottenere l'assegnazione di incarichi.

Art. 7

L'ingegnere non dovrà adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall'ordine.

Art. 8

L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento è concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà denunciare all'ordine l'autorizzazione avutane.

*Parte III Rapporto
con i Clienti*

Art. 9

L'ingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza.

Art. 10

L'ingegnere rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo più completo.

Art. 11

L'ingegnere è tenuto al segreto professionale.

Art. 12

L'ingegnere è tenuto all'osservanza della tariffa professionale e non potrà accordare ribassi tendenti fra l'altro a creare motivi di preferenza nei confronti dei colleghi.

Art. 13

Nell'espletamento dell'incarico l'ingegnere, in particolare:

- a) è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti;
- b) non può entrare in società né avere rapporti di interesse con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi;
- c) non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo ed entità.

Art. 14

L'ingegnere deve rifiutarsi di sottostare alla volontà di chiunque intenda fargli compiere ed avallare azioni professionali scorrette o fargli eludere norme legislative e regolamentari.

Art. 15

L'ingegnere non deve assumere funzioni del consulente tecnico d'ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli si sia pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.

Art. 16

L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall'entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.

Art. 17

Sono considerate infrazioni alle norme di etica professionale e quindi comportano le sanzioni previste dall'art. 45 del regio decreto 23/10/1925, n. 2537:

- a) abbinare la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici minori;
- b) accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture in cemento armato) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai limiti professionali;
- c) firmare progetti senza qualifica limitativa quando l'incarico è limitato alla calcolazione e direzione dei cementi armati;
- d) esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi comuni, province e regioni, da parte di impiegati delle rispettive amministrazioni, indipendentemente dalla eventuale autorizzazione di cui all'art. 62 del regolamento

professionale approvato col regio decreto 23/10/1925, n. 2537, quando i correlativi atti professionali debbono essere sottoposti a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle amministrazioni medesime.

Art. 18

L'ingegnere che intenda recedere dall'incarico o dalle funzioni professionali in forma dipendente a prestazioni non ultimate può farlo solo dopo aver preso i provvedimenti idonei a non danneggiare nè il committente o il datore di lavoro né i colleghi in caso di incarico collegiale.